

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA PROVINCIA DI TRENTO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
N. 8 del 01/09/2026

PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE AD OGGETTO: “REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ – MODIFICA DEGLI ARTICOLI 18, 25, 46 E 48”

(Art. 239, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto **Alessandro dott. Demagri**, dottore commercialista e revisore contabile con studio in Cles (TN), in veste di Revisore dei Conti del **Comune di Dimaro Folgarida**, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 di data 24 ottobre 2025, esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione consiliare indicata in oggetto, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

VISTO:

- L’art. 152 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale stabilisce che con il regolamento di contabilità ciascun ente locale disciplina l’applicazione dei principi contabili del testo unico e del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 181 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’obbligo di versamento periodico in tesoreria delle somme riscosse da parte degli agenti contabili incaricati interni, con cadenza non superiore ai quindici giorni lavorativi;
- l’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina che l’affidamento del servizio di tesoreria avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica definite dal regolamento di contabilità dell’ente, nel rispetto dei principi di concorrenza e di tutela del mercato;
- l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, e comma 7, del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce all’organo di revisione il compito di esprimere il parere obbligatorio sulle proposte di regolamento di contabilità e relative modifiche;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante le norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 che contiene disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento finanziario degli enti locali e per il recepimento dei principi di contabilità armonizzata;
- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con particolare riferimento agli articoli 185 e 187 e all'articolo 210;
- l'art. 62 dello Statuto del Comune di Dimaro Folgarida stabilisce che la gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune sia disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31 gennaio 2018.
- l'art. 42 del D.lgs 267/2000 il quale attribuisce al Consiglio la competenza in materia di regolamenti;

CONSIDERATO CHE:

L'intervento di adeguamento si rende necessario alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e dell'esigenza di aggiornare le procedure interne dell'ente.

Di seguito si espone l'analisi di merito per ciascuno degli articoli modificati:

1. **Modifica all'Articolo 18** (Acquisizione di somme tramite casse interne): Il testo previgente stabilisce per gli incaricati interni l'obbligo di riversare in tesoreria le somme riscosse entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo. Tale disposizione non risulta più coerente con l'articolo 181 del D.Lgs. n. 267/2000, che impone un termine massimo di quindici giorni lavorativi per il versamento. La proposta prevede di sostituire la lettera c) del comma 2 introducendo il versamento entro il quindicesimo ed entro l'ultimo giorno del mese (con rinvio al primo giorno lavorativo utile in caso di scadenze festive). Viene introdotta un'opportuna misura di semplificazione per somme esigue (inferiori a cinquecento euro), consentendo il riversamento mensile entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo.
2. **Modifica all'Articolo 25** (La liquidazione): L'aggiornamento dell'articolo 25 è finalizzato a disciplinare l'atto di liquidazione alla luce dell'adozione delle nuove procedure informatiche di redazione, della firma digitale e del mutato assetto organizzativo dell'ente.
3. **Modifica all'Articolo 46** (Attività dell'organo di revisione): L'integrazione consiste nell'introduzione del comma 6, che affida all'Organo di Revisione la redazione della relazione di controllo interno sui conti giudiziali presentati dagli agenti contabili dell'ente (es. tesoriere, economo), ai sensi del comma 2 dell'articolo 139 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile). Tale norma impone il deposito del conto e della relazione di controllo interno presso la Corte dei Conti senza identificare l'organo competente. In assenza di una previsione regolamentare specifica, la giurisprudenza contabile ha riconosciuto nell'Organo di revisione il soggetto deputato a svolgere tale funzione. La modifica proposta mira pertanto a formalizzare, all'interno del regolamento vigente, l'individuazione dell'Organo di revisione quale organo competente.

4. **Modifica all'Articolo 48** (Affidamento del servizio di tesoreria): La disposizione previgente vincolava l'affidamento del servizio di tesoreria a formule rigide (procedura aperta o negoziata). La modifica rimanda in via dinamica alle procedure previste dalla disciplina vigente in tema di appalti pubblici e introduce la facoltà di procedere al rinnovo del contratto di tesoreria per non più di una volta, ove ricorrano le condizioni di legge, in conformità al comma 1, secondo periodo dell'articolo 210 del TUEL. Tale riscrittura recepisce l'evoluzione normativa segnata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e dal conforme parere ANAC n. 49/2023, i quali confermano che il servizio di tesoreria, in quanto appalto di servizi, soggiace alle procedure di aggiudicazione del Codice dei contratti (incluse le procedure sotto soglia ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023)

ATTESTA

- La sussistenza della competenza dell'organo deliberante, spettando al Consiglio Comunale l'approvazione e la modifica dei regolamenti dell'ente, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 62 dello Statuto comunale;
- La conformità della proposta alla normativa sovraordinata, statale e provinciale, come dettagliato nelle considerazioni di merito;
- L'assenza di riflessi finanziari negativi, in quanto le modifiche regolamentari rivestono carattere procedurale ed ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale.

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, l'Organo di Revisione ritiene la proposta di deliberazione coerente con l'ordinamento contabile e finanziario vigente e funzionale a una più efficiente gestione.

Per le motivazioni esposte, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Organo di Revisione:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la modifica degli articoli 18, 25, 46 e 48 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida.

Letto, confermato e sottoscritto,

Cles, 1 settembre 2026



IL REVISORE

Alessandro dott. Demagri

